

16/3/2019

Posta di Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia - R: conversione attività di rivendita quotidiani e periodici



Prot. 8736
del 16/3/2019

Denise Bianchi <[redacted]>

R: conversione attività di rivendita quotidiani e periodici

Artioli Marco <[redacted]@regione.emilia-romagna.it>

15 marzo 2019 09:28

A: "[redacted]@comune.blanchino.it", "Bianchi, Denise"

<[redacted]>

Cc: Bissi Paola <[redacted]>, Perli Alessandra <[redacted]>

Con riferimento alla problematica posta si rappresenta quanto segue.

1. dal disposto recato dall'art.39 rubricato "*Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore*" d.l. 1/2012, nel testo riformulato dalla legge di conversione n. 27/2012, segnatamente dal comma 1° si evince che gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto, secondo la vigente normativa (rectius si necessita il requisito professionale ove previsto [art.5, c.1 lett.d-bis] d.lgs.170/2001);
2. fra le novelle introdotte al d.lgs.170/2001 dalla'art.64-bis del d.l.50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, si stabilisce che in sede di Conferenza Unificata saranno definiti, tra l'altro, la rimozione di ostacoli per ampliare la gamma merceologica dei punti di vendita esclusivi nonché la possibilità di svolgere intermediazione di servizi.

Stante quanto sopra si è dell'avviso che :

- per quanto afferisce il disposto di cui al citato art. 64-bis, bisogna attendere la definizione dei criteri per la rimozione di ostacoli per ampliare la gamma merceologica dei punti di vendita esclusivi da parte della Conferenza unificata;
- viceversa risulta possibile avvalersi del disposto recato dall'art. 39 sopra richiamato.

Appare poi infine doveroso ricordare che con lettere circolari PG 15706 del 26/06/2012 e PG 34733 del 07/02/2013 questo Servizio ha dato la possibilità, sia a soggetti titolari di un punto vendita di quotidiani e periodici che alla tabaccherie, di vendere oltre i pastigliaggi anche le bevande preconfezionate in assenza del requisito professionale di cui all'art.71 del d.lgs.59/2010.

Tale orientamento è stato però censurato dal Mise sul presupposto che, la regione Emilia-Romagna e altre, avrebbero ampliato ingiustificatamente la nozione di vendita di pastigliaggi, sia in riferimento ai generi che ai soggetti che possono usufruire del titolo di legittimazione agevolata di cui all'allegato 9 D.M.375/88.

Ha concluso che i cd. "pastigliaggi" possono essere venduti solo dai fruitori di tabella speciale di cui al citato allegato 9 del D.M.375/88 e solo per i prodotti ivi previsti senza avere il requisito professionale di cui all'art.71 del d.lgs.59/2010.

Fermo quanto sopra l'allora responsabile di Servizio dott.ssa Castellini Paola ha ritenuto ugualmente di confermare la posizione assunta nelle sopracitate lettere circolari.